



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.	Oggetto
29	Regolamenti. Modifiche ed integrazioni al Piano e Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'Art. 134 C.4 D.Lgs 267/2000	

L'anno Duemiladodici addi Ventotto del mese di Giugno alle ore 19,35, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti Leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	MARIOTTI MARCO	Sindaco	Presente
1	VIVARELLI Roberto	Consigliere	Presente
2	MONACI Costanza	Consigliere	Assente
3	BASTA Giuseppe	Consigliere	Presente
4	MONTEMERANI Sara	Consigliere	Presente
5	GORELLI Emanuele	Consigliere	Presente
6	BECCARI Simone	Consigliere	Presente
7	MICHELI Paola	Consigliere	Presente
8	GALASSI Roberto	Consigliere	Presente
9	ROSINI Martina	Consigliere	Presente
10	POGGIALINI Alessandro	Consigliere	Presente
11	SBARDELLATI Gaia	Consigliere	Presente
12	PAPINI Fabio	Consigliere	Presente
13	CONERI Ildebrando	Consigliere	Assente
14	ZANOBI Mauro	Consigliere	Presente
15	FATTOI Moreno	Consigliere	Presente
16	VIVARELLI Gianni	Consigliere	Presente

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg: **BONUCCI Massimo, MAURI Cesare Alberto, MECONCELLI Giorgio, BORGOGNI Elisabetta**

Con l'intervento del **Dott.ssa SAVINI Marina** SEGRETARIO COMUNALE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **MARIOTTI MARCO** nella sua qualita' di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE

f.to **MARIOTTI MARCO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dott.ssa SAVINI Marina**

La presente e' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

1 1 LUG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

L'Assessore Sig. Meconcelli Giorgio illustra il presente argomento. Ricorda che il Piano del Commercio su aree pubbliche è scaduto l'anno scorso e quindi è stato ripresentato; c'è il parere favorevole delle varie Associazioni, per cui non è cambiato niente, tranne un'unica integrazione che fa parte di una proposta riguardante la "Trebbiatura sotto le mura", ovvero di una fiera promozionale, quindi è un'aggiunta per fare qualche cosa in più durante tale manifestazione. Anche la relativa Commissione ha dato parere favorevole.

Il Consigliere Sig. Papini Fabio esprime voto favorevole in quanto l'argomento è stato discusso in Commissione e quindi si attengono a quanto è stato deciso in Commissione, per cui il voto è favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Assessorato al Turismo di questo Ente ha proposto nella seduta della G.C. del 09/12/2011, di istituire una fiera promozionale delle attrezzature agricole, da tenersi ogni anno a luglio, congiuntamente alla manifestazione "Trebbiatura sotto le mura", per il settore merceologico non alimentare, da far ricadere in P.Le Garibaldi area parcheggio, adiacente la S.R. Cassia n.2;

VISTA la legge n. 28/2005 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il relativo regolamento di attuazione: D.P.G.R. 01/04/2009, N.15/R;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. N. 36 del 27/05/2008 di approvazione del piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e considerato che per effetto della scadenza della sua validità triennale risulta necessario provvedere alla completa approvazione del piano medesimo;

VISTA la proposta predisposta dall'ufficio attività produttive, di aggiornamento e modifica del piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per l'istituzione di una nuova fiera promozionale specializzata in attrezzature agricole, da svolgersi ogni anno a luglio, congiuntamente alla tradizionale manifestazione: "Trebbiatura sotto le mura" E VALUTATA LA favorevolmente;

CONSULTATE le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, come previsto dall'Art. 40 comma 3 della L.R. N. 28/2005, convocate in data 18/11/2011 con nota Prot. n. 8142 del 04/11/2011;

VALUTATO che non sono state richieste ulteriori modifiche e che pertanto resta valido lo strumento normativo per tutte le altre parti e sezioni che lo compongono;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dalle Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare il piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Allegati "A" e "B"), con l'aggiornamento e modifica dei medesimi secondo l'allegata proposta (Allegato "C"), facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata, votazione risultata unanime

D E L I B E R A

l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire agli uffici preposti di predisporre il bando di assegnazione dei posteggi, nonché organizzare i servizi per la giornata di fiera promozionale.

r.f.
proposta fiera promozionale nuova



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione n. 29 sottoposta alla Giunta Comunale del _____ - al Consiglio Comunale del 28.06.2012 avente per oggetto: Modifiche ed integrazioni al piano regolatore comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

NESSUN COSTO

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 07/3/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Benocci Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 07/3/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

ALLEGATO "A"



Comune di BUONCONVENTO
Prov. di SIENA

Tel. 057780971 - Fax 0577807212

Ufficio Attività Produttive e Turismo



PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**LEGGE REGIONE TOSCANA 07 febbraio 2005 N. 28 come
modificata dalle LEGGI REGIONE TOSCANA 5 giugno 2007 N.34
e 12 Novembre 2007 N.55**

Delibera del Consiglio Comunale n° del



Comune di BUONCONVENTO
Prov. di SIENA

Tel. 057780971 - Fax 0577807212

Ufficio Attività Produttive e Turismo



INDICE

- ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**
- ART.2 - DEFINIZIONI**
- ART.3 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO**
- ART.4 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO**
- ART.5 - RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**
- ART.6 - INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO**
- ART.7 - POSTEGGI RISERVATI**
- ART.8 - DIVIETI E OBBLIGHI NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE**
- ART.9 - FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PIANO**

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le presenti norme sono adottate in attuazione dell'Art.40 della L.R. Toscana 7 febbraio 2005, n.28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", come modificata dalle L.R. Toscana 5 giugno 2007, n.34 e 12 Novembre 2007 N.55

ART.2
DEFINIZIONI

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all' articolo 40 della Legge Regionale;
4. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della Legge Regionale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo diverse disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale;
6. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
7. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
8. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel

- registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
9. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
 10. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
 11. Per **presenze in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
 12. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
 13. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 14. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 15. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 3 PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO

Il Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per l'approvazione, ovvero previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

ART. 4 ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO

Costituiscono parte integrante del presente piano:

Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 4

1. Il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
2. La cartografia del mercato settimanale ubicato in Piazzale Garibaldi;
3. La cartografia della "Fiera annuale di settembre delle merci varie" ubicata in P.Le Garibaldi e V.Le della Libertà.
4. **La cartografia della fiera promozionale delle attrezzature agricole ubicata in p.Le Garibaldi.**

ART. 5

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'area pubblica destinata attualmente al mercato settimanale del sabato mattina, per i settori merceologici alimentare e non alimentare, ricade P.Le Garibaldi, nello spazio situato tra le mura trecentesche ed il parcheggio asfaltato, realizzato con pavimentazione architettonica in calcestruzzo con ghiaia a vista.
2. L'area pubblica destinata alla "Fiera annuale di settembre delle merci varie", che si svolge l'ultimo sabato e domenica del mese di settembre di ciascun anno, per i settori merceologici alimentare e non alimentare, ricade in Piazzale Garibaldi (in particolare, nel tratto compreso tra gli edifici destinati al Centro Diurno ed all'Oratorio lo spazio da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche è quello situato nell'antistante parcheggio asfaltato, adiacente la S.R. Cassia), V.Le della Libertà e P.za Matteotti.
3. **L'area pubblica destinata alla fiera promozionale delle attrezzature agricole, che si svolge ogni anno a luglio, congiuntamente alla manifestazione "Trebbiatura sotto le mura", per il settore merceologico non alimentare, ricade in P.Le Garibaldi area parcheggio.**

ART. 6

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Sono individuati in Piazzale Garibaldi, due posteggi fuori mercato, aventi ciascuno la dimensione di mq. 21 (3x7), per il settore merceologico alimentare specializzati come ittici.

ART. 7

POSTEGGI RISERVATI

1. Sono individuati nell'area pubblica destinata al mercato settimanale, n. 1 posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, e n. 1 posteggio riservato a produttori agricoli.
2. Sono individuati nell'ambito dell'area pubblica destinata alla "Fiera annuale di settembre delle merci varie" n. 2 posteggi riservati a soggetti portatori di handicap.
3. La localizzazione dei suddetti posteggi è individuata nelle cartografie che formano parte integrante del presente Piano.

ART. 8
DIVIETI E OBBLIGHI NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

1. E' fatto divieto di esercitare l'attività di commercio itinerante nelle seguenti vie e/o piazze del Comune di Buonconvento: Interno Centro Storico, Via della Libertà, Via Roma, Piazza Gramsci, Via Gramsci, Via D. Alighieri, Via Tassi, P.za Stazione, Via della Liberazione, Piazza Matteotti.
2. E' fatto altresì divieto di utilizzare qualsiasi strumento di amplificazione sonora.
3. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante, la vendita è consentita nello stesso spazio fino a quando c'è la clientela, con un limite massimo di n. 2 ore. Decorso tale termine l'operatore è obbligato a spostarsi, almeno ad una distanza di mt.500, con divieto assoluto di tornare nelle postazioni precedentemente occupate.

ART. 9
FINALITA' ED OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è concepito come strumento obbligatorio di pianificazione e armonizzazione dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, con il fine di assicurare il servizio più idoneo per soddisfare gli interessi del consumatore e garantire un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione commerciale.

A LEGATO u B^u



Comune di BUONCONVENTO

Prov. di SIENA

Tel. 057780971 - Fax 0577807212



Ufficio Attività Produttive e Turismo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(LEGGE REGIONE TOSCANA 07 febbraio 2005 N. 28, Art. 40 comma 5)

Delibera del Consiglio Comunale n° del

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

- Mercato settimanale posto in Buonconvento P.Le Garibaldi
- Fiera denominata "annuale di settembre delle merci varie" posta in Buonconvento P.Le Garibaldi, V.Le della Libertà e P.za Matteotti

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE**

(LEGGE REGIONE TOSCANA 07 febbraio 2005 N. 28, Art. 40 comma 5)

INDICE

Titolo 1 Norme generali

- Articolo 1 -Ambito di applicazione
- Articolo 2 -Definizioni
- Articolo 3 -Finalità del regolamento
- Articolo 4 -Commissione consultiva comunale
- Articolo 5 -Esercizio dell' attività
- Articolo 6 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante
- Articolo 7 -Rilascio dell' autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
- Articolo 8 -Assenza del titolare
- Articolo 9 - Subingresso
- Articolo 10-Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 11-Assegnazione posteggi riservati
- Articolo 12-Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13-Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14-Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti
- Articolo 15-Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche
- Articolo 16-Norme generali e divieti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 17-Normativa igienico-sanitaria e vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
- Articolo 18-Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 19-Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 20-Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
- Articolo 21-Cessazione dell'attività

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali

- Articolo 22- Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 23- Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
- Articolo 24- Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 25- Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
- Articolo 26- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 27- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 28- Mercati Straordinari

Capo II -Individuazione dei mercati

- Articolo 29- Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
- Articolo 30- Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3 Fiere

Capo I -Norme generali

- Articolo 31- Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 32- Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
Articolo 33- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II- Individuazione delle Fiere

- Articolo 34- Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
Articolo 35- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I -Norme generali

- Articolo 36 -Fiere Promozionali
Articolo 37- Criteri di assegnazione dei posteggi
Articolo 38- Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
Articolo 39- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II- Individuazione delle Fiere Promozionali

- Articolo 40- Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.
Articolo 41- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I -Norme generali

- Articolo 42- Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
Articolo 43- Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

Capo II -Individuazione dei posteggi

- Articolo 44- Posteggi fuori mercato: -Localizzazione, caratteristiche e orari.
Articolo 45 -Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Articolo 46 -Obblighi e divieti nell'operatore di commercio su aree pubbliche

Titolo 6 Commercio itinerante

- Articolo 47- Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Articolo 48- Aree dove è vietato l'esercizio del commercio
Articolo 49- Rappresentazione cartografica
Articolo 50- Determinazione degli orari

Titolo 7 Norme finali

- Articolo 51- Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi
Articolo 52 -Attività stagionali
Articolo 53 -Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Articolo 54 -Sanzioni e vigilanza

Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali 3
in materia di commercio su aree pubbliche

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi del Titolo II Capo V della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28 ("Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"), come modificato dalle Leggi Regionali 5 giugno 2007, n.34 e 12 novembre 2007, n.55.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Articolo 2 Definizioni

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all' articolo 40 della Legge Regionale;
4. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della Legge Regionale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo diverse disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale;
6. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

7. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
8. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
9. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
10. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
11. Per **presenze in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
12. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
13. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
14. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
15. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4

Commissione consultiva comunale

1. Il comune, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, può nominare una Commissione consultiva costituita dai rappresentanti degli operatori del commercio su aree pubbliche, del comune, delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.
2. La Commissione provvede in particolare :
 - a) alla concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
 - b) alla definizione e alla valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, della viabilità, dell'arredo urbano e delle manifestazioni commerciali.
3. La Commissione di cui al presente articolo può essere nominata dalla Giunta comunale.

Articolo 5

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa se esercitato su posteggio dato in concessione decennale e previa dichiarazione di inizio attività se esercitato in forma itinerante. Può essere esercitato da imprenditori individuali o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 28/2005.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, purché in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 6

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
3. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.
4. In caso di variazione del comune di residenza il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività in forma itinerante è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale di provenienza.

Articolo 7

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera sono rilasciate contestualmente dal comune dove ha sede il posteggio.
2. L'autorizzazione abilita anche:
 - a) nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei

posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato,

b) alla partecipazione alle fiere.

3. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
 4. Ad uno stesso soggetto richiedente possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge.
 5. Nel caso di svolgimento di una fiera è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 6. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'articolo 32 della legge, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
 7. Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) Il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
 8. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
 9. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
 10. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di
- Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali 8
in materia di commercio su aree pubbliche

anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Articolo 8 Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente ai dipendenti o collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio.
3. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 38, comma 1 della L.R. Toscana n.28/2005, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.
5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6. La comunicazione di subingresso è effettuata:
 - a) Entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

- b) Entro un anno dalla morte del titolare.
7. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
 8. Nei casi di cui al precedente comma, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, il subentrante ha la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Articolo 10

Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell' assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 7, comma 8 del presente regolamento.
3. Al fine dell' assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base del maggior numero di presenze maturate. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell' anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese ed a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell' ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il comune tiene conto dei criteri di cui al precedente comma 3.

Articolo 11
Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 del piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. I soggetti di cui alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a i dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito all'Art.8 commi 2 e 3. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione: il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è assegnato sulla base dei criteri previsti all'articolo 12.

Articolo 12
Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 10 e 11 del presente regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 13

Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali
in materia di commercio su aree pubbliche 1

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
6. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Articolo 14

Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il comune tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
 2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b), della Legge, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa. Tali soggetti hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi.
 3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
 4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la
- Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali 1
in materia di commercio su aree pubbliche**

facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 15

Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge.
 - b) qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della Legge, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
 - c) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
 - d) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di impresa individuale, di sospensione volontaria dell'attività per:
 - malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi.
 - assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste

in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell'attività da parte di impresa individuale per:

- malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi.
 - assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
3. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale di posteggio e del relativo titolo abilitativo, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 16

Norme generali e divieti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' fatto obbligo a ciascun operatore di commercio su aree pubbliche che con il proprio banco di vendita occupa l'area ubicata in P.Le Garibaldi con pavimentazione architettonica in calcestruzzo con ghiaia a vista, di posizionare, prima dell'installazione del proprio mezzo e quindi prima dell'inizio delle operazioni di vendita, un'idonea copertura sotto il proprio mezzo, onde impedire che venga sporcata la nuova pavimentazione dell'area.
7. Al fine di agevolare il servizio di raccolta differenziata della nettezza urbana è fatto obbligo agli operatori di raccogliere, chiusi in contenitori, tutti i rifiuti prodotti durante la propria attività di vendita ed è fatto divieto di lasciarli sul suolo pubblico, ad eccezione dei contenitori vuoti utilizzati dagli operatori del settore merceologico alimentare, che dovranno essere suddivisi ed accatastati, a seconda della tipologia del materiale. Per i rifiuti organici provenienti dalla vendita del settore merceologico alimentare il Comune provvederà alla consegna di appositi sacchi di plastica.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 17

Normativa igienico-sanitaria e vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall' Ordinanza sanitaria 3 aprile 2003.
2. Il titolo abilitativi all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. L'attività di cui al comma 2 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria.

Articolo 18

Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

ARTICOLO 19

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a. malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b. gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
 - c. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

ARTICOLO 20

Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

ARTICOLO 21
Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo I -Norme generali**Articolo 22****Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione.
2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario relativo alle aperture domenicali. I mercati, le fiere e le fiere promozionali già istituiti che ricadono in giornate festive sono regolarmente svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nelle festività del 1° gennaio, del 25 e del 26 dicembre.

Articolo 23**Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi**

1. Il comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base di quanto previsto all'articolo 25.

Articolo 24**Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 25

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

- 1) L'ufficio o il soggetto incaricato dal comune segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al comma 2.
- 2) Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1° il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
- 3) Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
- 4) I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
- 5) Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 26

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- 1) E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28/2005, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
- 2) L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
- 3) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1) All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la
Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali 1
in materia di commercio su aree pubbliche

presenza e si procede all' assegnazione del posteggio ad altro operatore.

- 2) L' assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell' attività quale risulta dal registro delle imprese.
- 3) L' assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 4) L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
- 5) In caso di assegnazione temporanea, si dà la priorità all'operatore che tratta lo stesso settore merceologico, in caso di assenza di costui, il posteggio viene assegnato ad altro operatore, secondo le modalità definite al punto 2.

Articolo 28

Mercati straordinari

- 1) I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
- 2) Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
- 3) In caso di necessità, con deliberazione da adottarsi a cura della Giunta Municipale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, possono essere determinati criteri diversi per la riassegnazione dei posteggi, rispetto a quanto stabilito al precedente comma 1.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 29

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) **Svolgimento del mercato:** annuale con n. 51 edizioni. In coincidenza con lo svolgimento della Fiera annuale di settembre delle merci varie non verrà effettuato il mercato settimanale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: SABATO mattina non festivo. Ove tale giorno coincida con una festività, il mercato viene anticipato al primo giorno feriale immediatamente precedente.

In casi eccezionali, su decisione della Giunta Municipale, è possibile consentire il mercato settimanale nel giorno festivo. Qualora il mercato settimanale coincida con manifestazione a data mobile, quali ad es. le Mille Miglia, sarà spostato alla domenica immediatamente successiva.

b) **ubicazione:** P. Le Garibaldi

c) **superficie complessiva del mercato:** mq. 2.925;

d) **superficie complessiva dei posteggi:** mq. 1.119,50;

e) **totale posteggi:** n. 36, di cui:

- n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 25 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
- n. 1 riservati ai produttori agricoli.
- n. 1 riservati ai portatori di handicap

f) I posteggi sono tutti ubicati su area scoperta.

g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati dal Sindaco, secondo le seguenti modalità: inizio delle vendite entro le ore 08,00 e termine entro le ore 14,00, nel periodo estivo; inizio delle vendite entro le ore 08,30 e termine entro le ore 14,30, nel periodo invernale. I periodi estivi ed invernali sono determinati dall'inizio e termine dell'ora legale.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

Articolo 30

Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali 2
in materia di commercio su aree pubbliche

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1) L' area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
- 2) Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 31

Norme in materia di funzionamento delle fiere

- 1) La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
- 2) L'Ufficio di polizia municipale provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
- 3) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
- 4) In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al comune, presentarsi con l'atto di concessione e con copia conforme dell'autorizzazione.
- 5) Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 32

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

- 1) Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
- 2) Prima della pubblicazione del bando comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando contiene le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Articolo 33

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1) All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
- 3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 4) I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
- 5) La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
- 6) Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Capo II -Individuazione delle Fiere

Articolo 34

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

- 1) La Fiera denominata "Fiera annuale di settembre delle merci varie" si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'ultimo sabato e domenica di settembre di ogni anno.
- 2) L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: P.Le Garibaldi, V.Le della Libertà e P.za Matteotti;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 6.540;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.456;
 - d) numero totale posteggi:81, di cui n. 2 riservati ai soggetti portatori di handicap
- 3) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale n.28/05.
- 4) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
- 5) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono individuati con provvedimento del Sindaco e sono così determinati:
 - per il giorno del sabato
 - arrivo alla fiera entro le ore 08,00;
 - inizio vendita alle ore 08,30
 - cessazione della vendita alle ore 20,00 (con facoltà di prolungare l'orario fino alle ore 23,00)
 - per il giorno di domenica
 - arrivo alla fiera entro le ore 10,00
 - inizio vendita alle ore 10,30
 - cessazione vendita alle ore 20,00 (con facoltà di prolungare l'orario di vendita fino alle ore 23,00)
- 6) Entro 1 ora dal termine dell' orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

Articolo 35

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1) L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
- 2) Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 36

Fiere promozionali

- 1) Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
- 2) Per esigenze eccezionali il comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- 3) La fiera promozionale è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
- 4) Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

Articolo 37

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

- 1) Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
- 2) I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
- 3) Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
- 4) I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 38

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

- 1) Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 2) Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 39

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1) All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
- 3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II -Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 40

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

Specializzazioni merceologiche

1. Fiera Promozionale delle attrezzature agricole

1. Localizzazione: P.Le Garibaldi nello spazio asfaltato come da planimetria.
2. N. 12 Posteggi
3. Dimensione dei posteggi: n.1 da mq. 40 (8x5) e n. 11 da mq. 50 (10x5)
4. Superficie complessiva dei posteggi: mq. 590
5. Superficie complessiva dell'area adibita alla fiera promozionale: mq. 620
6. La specializzazione merceologica: articoli del settore merceologico non alimentare specializzato in attrezzature agricole
7. Data di svolgimento in concomitanza con la Trebbiatura sotto le mura - 1^a Edizione: 22 luglio 2012
8. Orario di svolgimento: arrivo alla fiera entro le ore 08,00 con inizio delle vendite entro le ore 08,30; cessazione della vendita alle ore 20,00 (con facoltà di prolungare l'orario fino alle ore 23,00)

Articolo 41

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale, eventualmente individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I -Norme generali

Articolo 42

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

- 1) I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
- 2) Il comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale a cui viene data idonea pubblicità tramite affissione all'albo.
- 3) L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 4) Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 5) A parità di ordine di presentazione delle domande, si fa riferimento all'anzianità complessiva maturata dallo stesso nel registro delle imprese.

Articolo 43

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

- 1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2) In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

Capo II -Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 44

Posteggi fuori mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento dell'attività: annuale
- b) Cadenza: settimanale
- c) Giornata svolgimento: martedì mattina e venerdì mattina non festivi. Ove tale giorno coincida con una festività, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche viene anticipata al primo giorno feriale immediatamente precedente.
- d) Ubicazione: P.Le Garibaldi
- e) Superficie complessiva di ciascun posteggio: mq.21 (7x3);
- f) Totale posteggi: n. 2, riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco e secondo le seguenti modalità: inizio delle vendite entro le ore 08,00 e termine entro le ore 14,00, nel periodo estivo; inizio delle vendite entro le ore 08,30 e termine entro le ore 14,30, nel periodo invernale. I periodi estivi ed invernali sono determinati dall'inizio e termine dell'ora legale.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

Articolo 45

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 46

Obblighi e divieti nell'operatore di commercio su aree pubbliche

- 1) E' fatto obbligo a ciascun operatore di commercio su aree pubbliche che con il proprio banco di vendita occupa l'area ubicata in P.Le Garibaldi con pavimentazione architettonica in calcestruzzo con ghiaia a vista, di posizionare, prima dell'installazione del proprio mezzo e quindi prima dell'inizio delle operazioni di vendita, un'idonea copertura sotto il proprio mezzo, onde impedire che venga sporcata la nuova pavimentazione dell'area.
- 2) E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere, chiusi in contenitori, tutti i rifiuti prodotti durante la propria attività di vendita ed è fatto divieto di lasciarli sul suolo pubblico.
- 3) E' fatto altresì divieto di scaricare i liquami provenienti dal proprio banco di vendita, nei pozzetti ubicati sul suolo pubblico.

Titolo 6 Commercio itinerante

Articolo 47

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, con un limite massimo di n. 2 ore, nello stesso spazio. Decorso tale termine l'operatore è obbligato a spostarsi, almeno ad una distanza di mt.500, con divieto assoluto di tornare nelle postazioni precedentemente occupate.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 mt.
5. E' fatto altresì divieto di utilizzare qualsiasi strumento di amplificazione sonora.

Articolo 48

Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

- L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
- nelle seguenti vie e Piazze del Comune di Buonconvento: Interno Centro Storico, Via della Libertà, Via Roma, Via e Piazza Gramsci, Piazza Matteotti, Via D. Alighieri, Via Tassi, P.za Stazione, Via della Liberazione;
 - qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della legge regionale n. 10/2003, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 49

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 50
Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Titolo 7 Norme finali

Articolo 51

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 52

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 53

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 54

Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque esercita l'attività di commercio in aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n.28/2005 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L. N. 689/1981.

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare del titolo abilitativo.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, IX e XI della L.R. Toscana n.28/2005, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1.500.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.
7. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

Articolo 55
Abrogazioni Precedenti Disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 56
Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso



Comune di BUONCONVENTO

Prov. di SIENA

Tel. 057780971 - Fax 0577807212

A UEGATO "e"



MODIFICHE AL PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Integrazione Art. 4 ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO

Aggiunta del comma 4:

“La cartografia della fiera promozionale delle attrezzature agricole” ubicata in P.Le Garibaldi.

Integrazione Art. 5 RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Aggiunta del comma 3:

“L'area pubblica destinata alla fiera promozionale delle attrezzature agricole, che si svolge ogni anno a luglio, congiuntamente alla manifestazione “Trebbiatura sotto le mura”, per il settore merceologico non alimentare, ricade in P.Le Garibaldi area parcheggio.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Integrazione Art. 40

L'Articolo 1 è sostituito dal seguente:

Fiera Promozionale delle attrezzature agricole

1. Localizzazione: P.Le Garibaldi nello spazio asfaltato come da planimetria.
2. N. 12 Posteggi
3. Dimensione dei posteggi: n.1 da mq. 40 (8x5) e n. 11 da mq. 50 (10x5)
4. Superficie complessiva dei posteggi: mq. 590
5. Superficie complessiva dell'area adibita alla fiera promozionale: mq. 620
6. La specializzazione merceologica: articoli del settore merceologico non alimentare specializzato in attrezzature agricole



Comune di BUONCONVENTO


Prov. di SIENA

Tel. 057780971 - Fax 0577807212

7. **Data di svolgimento in concomitanza con la Trebbiatura sotto le mura – 1[^]**
Edizione: 22 luglio 2012
8. **Orario di svolgimento: arrivo alla fiera entro le ore 08,00 con inizio delle vendite entro le ore 08,30; cessazione della vendita alle ore 20,00 (con facoltà di prolungare l'orario fino alle ore 23,00)**



STRADA CASSIA



**SPAZI FIERA PROMOZIONALE
ATTREZZATURE AGRICOLE "**
TREBBIATURA SOTTO LE MURA "

DIMENSIONI POSTEGGI:

N. 1 MT 8,00 X 5,00 = MQ 40,00
DAL N. 2 AL N. 12 MT 10,00 X 5,00 = MQ 550,00
AREA DELIMITATIVA 12 X 0,50 X 5,00 = MQ 30,00
TOTALE AREA ADIBITA ALLA FIERA MQ 620,00



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena

REP. N. 109



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 1 LUG. 2012 è così per 15 giorni consecutivi.

LI 11 LUG. 2012

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa SAVINI Marina)

DIVENUTA ESECUTIVA

Art.134 e c. 4 D.Lgs 267/2000
(Immediatamente eseguibile)

Art.134 e c. 3 D.Lgs 267/2000
(dopo 10 gg. dalla pubblicazione)

LI 11 LUG. 2012

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa SAVINI Marina)